*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 150° - Numero 37**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 14 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'interno**

DECRETO 19 dicembre 2008, n. **221**.

**Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalità di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia»** . . . . . . Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Marcellinara e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Assago e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 18 dicembre 2008, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
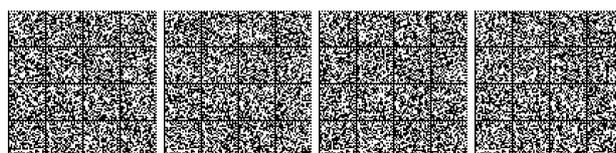
**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DECRETO 22 gennaio 2009.

**Zone di tutela biologica: nuove determinazioni**. . . Pag. 4

DECRETO 23 gennaio 2009.

**Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave per la DOC «Friuli» Grave** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

DECRETO 23 gennaio 2009.

**Conferimento al Consorzio della denominazione San Gimignano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOCG «Vernaccia di San Gimignano» e per la DOC «San Gimignano»**. . . Pag. 7

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Riconoscimento del Consorzio di tutela della DOP «Salame di Varzi» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 30 gennaio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 22 dicembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 10 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta** . . . . . . . . . . . . Pag. 12

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela di Valtellina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**

ORDINANZA 10 dicembre 2008.

**Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 - s.s. 189): ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale: lotto 2 - sublotti 2A e 2B. (CUP F12C03000010001) - progetto preliminare.** (Deliberazione n. 84/2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Corte suprema di cassazione:**

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21

**Presidenza del consiglio dei ministri -** DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO:

Avviso relativo all'anticipazione della celebrazione della «Giornata nazionale dello sport» . . . . . . . . . . . . . Pag. 21

**Presidenza del consiglio dei ministri -** DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE:

Avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, finalizzati alla realizzazione, estensione o completamento di reti di connettività senza fili e di servizi online di tipo amministrativo e/o didattico - Iniziativa «ICT4University - Afam WiFi» . . . . . . . . . Pag. 21

**Ministero dell'interno:**

Estinzione della Confraternita del Gonfalone in Costiglione Saluzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21
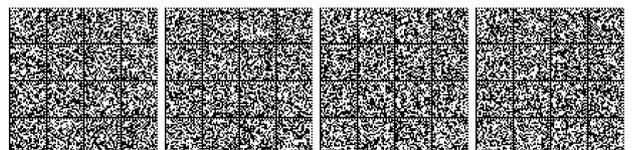
**Agenzia italiana del farmaco:**

Comunicato di rettifica relativo all'estratto provvedimento UPC/R/44 del 16 dicembre 2008, relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ratacand Plus» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Yasminelle» Pag. 21

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Ultiva». . . . Pag. 22

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Gliadel». . . Pag. 22

**Provincia Autonoma di Trento:**

Elenco dei comuni catastali della Provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22

**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso concernente «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Brufen".»** . . . . . . . . . . . Pag. 24

**Avviso relativo al testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»** . . . . . . . . . Pag. 24

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24**

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 2 febbraio 2009.

**Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore.**

**09A01544**
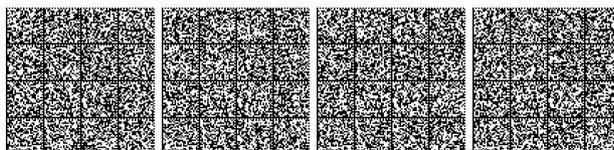
# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2008, n. **221**.

**Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalità di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2002, n. 196, di seguito denominato «decreto», con il quale è adottato il regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

Considerato che l'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto ministeriale prevede che al termine del ciclo formativo la valutazione complessiva formulata per ciascun funzionario dalla commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi;

Considerato che l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39, nell'introdurre modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ha fissato, invece, in centesimi la valutazione delle prove concorsuali per l'accesso alle qualifiche iniziali della carriera prefettizia;

Ravvisata, quindi, l'opportunità, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento, di rendere omogenei i punteggi di valutazione relativi alle prove di concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano espressi in centesimi;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, la parola «trentesimi» è sostituita con «centesimi».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 dicembre 2008

*Il Ministro:* MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2009*
*Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 309*

---

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»:

«Art. 5. (*Formazione iniziale*). — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servi-

zio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni».

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39 «Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»:

«Art. 6 — 1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.». 2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno;». 3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-*bis*: «2-*bis*. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.». 4. Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.». 5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».

**09G0013**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Marcellinara e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marcellinara (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Viste le dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcellinara (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Marcellinara (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0073065 class. 20.07 del 22 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcellinara (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Costanza Pino.

Roma, 16 gennaio 2009

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**09A01365**
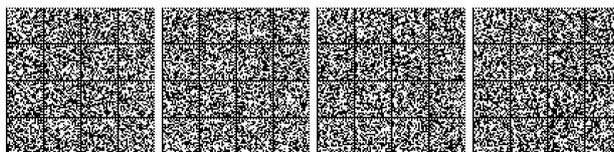
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di Assago e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Assago (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Domenico Raimondo;

Considerato che, in data 19 novembre 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Assago (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Tripodi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Assago (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Raimondo.

Il citato amministratore, in data 19 novembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutona disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/20080 1409 Gab.AREA II REL. del 10 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Assago (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra Tripodi.

Roma, 16 gennaio 2009

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**09A01366**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 18 dicembre 2008, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 112130, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale Capo della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del d.P.R. n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 116024 del 17 dicembre 2008, con il quale si è provveduto, in data 18 dicembre 2008, all'emissione di un'undicesima tranche dei B.T.P. 4,25% 15/10/2007-2012 da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;
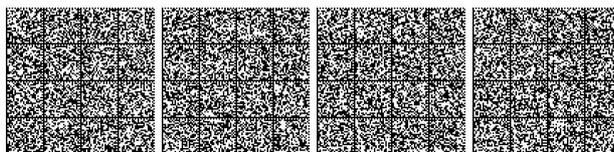
Vista la nota n. 59974 del 20 gennaio 2009, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato a questa Direzione II di aver provveduto agli adempimenti di competenza previsti dal citato decreto ministeriale. n. 116024 del 17 dicembre 2008;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 28 dicembre 2007, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione dell'undicesima tranche di BTP 4,25% 15.10.2007/2012 cod. IT0004284334 per l'importo nominale di euro 1.923.500.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 101,15 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

CCT T.V. 1.10.2009 cod. IT0003384903 per nominali euro 445.285.000,00 al prezzo di euro 100,290;

CCT T.V. 1.7.2013 cod. IT0004101447 per nominali euro 770.766.000,00 al prezzo di euro 94,160;

CCT T.V. 1.3.2014 cod. IT0004224041 per nominali euro 826.075.000,00 al prezzo di euro 93,610.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 18 dicembre 2008 (regolamento 23 dicembre 2008), è la seguente:

| titolo emesso | | Importo nominale in circolazione |
|---|---|---|
| BTP 4,25% 15.10.2007/2012 | (IT0004284334) | 18.373.300.000,00 |
| titoli riacquistati | | |
| CCT T.V. 01.10.2002/2009 | (IT0003384903) | 11.344.542.000,00 |
| CCT T.V. 01.07.2006/2013 | (IT0004101447) | 13.429.234.000,00 |
| CCT T.V. 01.03.2007/2014 | (IT0004224041) | 14.370.846.000,00 |

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*p. Il direttore generale:* CANNATA

**09A01549**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2009.

**Zone di tutela biologica: nuove determinazioni.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 di «Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area Tremiti» che prevede l'istituzione, in via sperimentale, di una zona di tutela biologica denominata «Area Tremiti»;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 di «Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area prospiciente Amantea» che prevede l'istituzione, in via sperimentale, di una zona di tutela biologica denominata «Area prospiciente Amantea»;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 di «Istituzione della zona di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce» che prevede l'istituzione di una zona di tutela biologica nel tratto di mare prospiciente i comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2006, che ha istituito il Comitato di gestione delle zone di tutela biologica con il compito di consentire, con un'ottica di carattere strategico complessivo, la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo di tutte le zone di tutela biologica;

Vista la nota n. 11212 del 23 settembre 2008 con cui il coordinatore del Comitato di gestione delle zone di tutela biologica invia all'amministrazione il documento che propone limitazioni alle attività di pesca per le singole zone di tutela biologica, l'istituzione in via permanente di due zone di tutela biologica denominate rispettivamente Area Tremiti ed Area prospiciente Amantea, l'ampliamento dell'area della zona di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce;

Considerato che le zone di tutela biologica sono elementi importanti nella predisposizione dei Piani di gestione previsti dal regolamento CE 1967/2006;

Considerato che i predetti Piani di gestione sono in corso di elaborazione e che la loro applicazione sul territorio potrebbe richiedere delle modifiche nella regolamentazione previste dalle attività di pesca in alcune zone di tutela biologica;
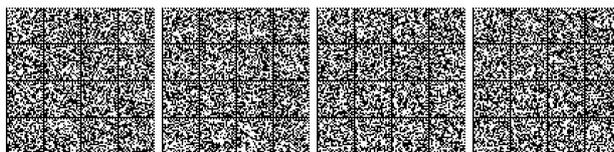
Considerato che i tempi necessari per l'approvazione ed applicazione dei piani di gestione non devono ritardare l'adozione di una regolamentazione delle attività di pesca nelle zone di tutela biologica;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione tenutasi in data 9 dicembre 2008, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul documento redatto dal «Comitato di gestione delle zone di tutela biologica»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita in via permanente, la zona di tutela biologica denominata «Area Tremiti» istituita, in via sperimentale, con decreto ministeriale 18 febbraio 2004.

Art. 2.

È istituita in via permanente, la zona di tutela biologica denominata «Area prospiciente Amantea», istituita, in via sperimentale, con decreto ministeriale 18 febbraio 2004.

Art. 3.

È ampliata l'area fino a 1.000 metri di diametro della zona di tutela biologica denominata «Banco di Santa Croce», istituita con decreto ministeriale 15 giugno 1993.

Art. 4.

È vietata la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica.

È vietato l'esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita.

È consentito l'uso degli attrezzi di pesca così come indicato nelle singole zone:

Z.T.B. Miramare:

pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse solo per la cattura di seppie e canocchie;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;

Z.T.B. Tenue Chioggia:

pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose oggetto del primo decreto di ZTB;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose;

Z.T.B. Porto Falconera - Caorle: divieto assoluto di tutte le forme di pesca;

Z.T.B. Fuori Ravenna:

pesca professionale: viene consentito l'uso delle nasse, delle reti da posta e l'uso dei palangari;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore. È autorizzata la pesca anche con natanti collettivi;

Z.T.B. Barbare:

pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse. Ammesso l'uso dei palangari, ma solo di superficie;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;

Z.T.B. Area Tremiti:

pesca professionale: è consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo;

viene consentito l'uso di reti da posta, palangari, circuizione e l'uso delle nasse;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;

Z.T.B. al largo delle coste della Puglia:

pesca professionale: è consentito l'uso delle reti da posta e dei palangari dal 1° gennaio al 30 giugno;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;

Z.T.B. Area prospiciente Amantea:

pesca professionale: sono consentite le reti da posta, le nasse e l'uso di palangari;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;

Z.T.B. Area Penisola Sorrentina:

pesca professionale: la pesca a strascico è consentita tra il 1° novembre ed il 31 marzo;

consentita la pesca con reti da posta, palangari e nasse;

viene consentito l'uso di reti a circuizione;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;

Z.T.B. Banco di Santa Croce: divieto assoluto di qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva;

Z.T.B. al largo delle coste meridionali del Lazio:

pesca professionale: è consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;

viene consentito l'uso di reti a circuizione, le reti da posta, le nasse e si consente l'uso di palangari;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;

Z.T.B. al largo delle coste dell'Argentario:

pesca professionale: è consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;

viene consentito l'uso di reti a circuizione, reti da posta, nasse e l'uso dei palangari;

pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

*Il Ministro:* ZAIA

**09A01349**

DECRETO 23 gennaio 2009.

**Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave per la DOC «Friuli» Grave.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1998 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Grave ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2004 con il quale veniva conferito al Consorzio per la tutela dei vini DOC Friuli Grave l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Friuli» Grave;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 23 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave e il parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave con sede in Azzano Decimo (PN), Via Boito, 37 – Frazione Corva, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Friuli» Grave, nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC Friuli Grave autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere
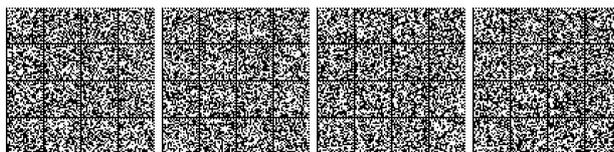
a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* per la DOC indicata all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A01351**

DECRETO 23 gennaio 2009.

**Conferimento al Consorzio della denominazione San Gimignano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOCG «Vernaccia di San Gimignano» e per la DOC «San Gimignano».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San Gimignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. AOO - GRT 19664165030 del 22 gennaio 2008 della Giunta regionale - Direzione generale dello sviluppo economico - Settore produzioni agricole vegetali della regione Toscana con la quale veniva individuato il Consorzio della Denominazione San Gimignano con sede in San Gimignano (Siena) Villa La Rocca, quale Organismo di controllo nei confronti dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio della Denominazione San Gimignano, e il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio della Denominazione San Gimignano istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio della denominazione San Gimignano con sede in San Gimignano (Siena) Villa La Rocca, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Vernaccia di San Gimignano» e per la DOC «San Gimignano», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio della denominazione San Gimignano autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima

ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A01350**

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Riconoscimento del Consorzio di tutela della DOP «Salame di Varzi» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
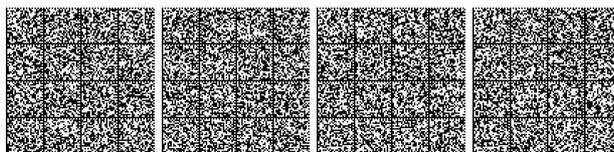
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 21 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della DOP «Salame di Varzi» con sede in Varzi (Pavia), piazza Umberto I n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera produttiva della DOP «Salame di Varzi», che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della DOP «Salame di Varzi» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della DOP «Salame di Varzi», con sede in Varzi (Pavia), piazza Umberto I n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Salame di Varzi» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Salame di Varzi».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A01348**

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 30 gennaio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai»;

Visto il decreto 6 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 24 maggio 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 30 gennaio 2007, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 18 aprile 2008, numero di protocollo 2823;

Vista la nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 817, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 817;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 30 gennaio 2007 alla denominazione «Marrone di Combai», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 817 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A01198**

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 22 dicembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona»;

Visto il decreto 10 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 22 dicembre 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 9 luglio 2008, numero di protocollo 2968;

Vista la nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 815, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 815;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 22 dicembre 2006 alla denominazione «Pesca di Verona», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 815 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A01207**

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 10 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera»;

Visto il decreto 10 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 28 giugno 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 10 novembre 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 5 giugno 2008, numero di protocollo 891;

Vista la nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 816, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 816;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 10 novembre 2006 alla denominazione «Marroni del Monfenera», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 21 gennaio 2009, numero di protocollo 816 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A01199**

DECRETO 28 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela di Valtellina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art.16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela di Valtellina»;

Visto il decreto 7 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 30 novembre 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 1° luglio 2008, numero di protocollo 2454;

Vista la nota del 19 gennaio 2009, numero di protocollo 709, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 19 gennaio 2009, numero di protocollo 709;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 30 novembre 2006 alla denominazione «Mela di Valtellina», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 19 gennaio 2009, numero di protocollo 709 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A01200**
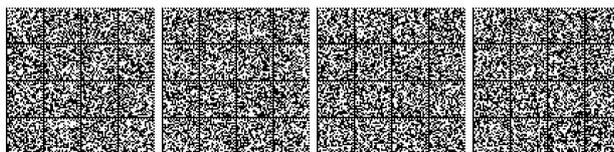
## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ORDINANZA 10 dicembre 2008.

**Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) 181/2006 che applica il regolamento n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento;

Visto l'accordo 1° luglio 2004 recante «Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano»;

Visto il regolamento (CE) 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi;

Visto il decreto legislativo del 29 aprile 2006, n. 217, concernente la «revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»;

Considerato che l'ispezione comunitaria del Food Veterinary Office n. DG(SANCO)/2008 - 7743 in materia di sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) 1774/2002, tenutasi in Italia dal 18 al 22 febbraio 2008, ha evidenziato la necessità di individuare ulteriori misure di controllo sanitario sulle farine animali destinate ad essere utilizzate come fertilizzanti allo scopo di migliorarne la tracciabilità e garantire che le stesse non entrino nella catena alimentare animale;

Rilevata la necessità, pertanto, di conformarsi alle osservazioni avanzate dagli ispettori comunitari nel corso della predetta ispezione;

Ritenuto necessario e urgente adottare specifiche misure sanitarie al fine di garantire il mantenimento dell'attuale categorizzazione dell'Italia in funzione dello status sanitario BSE;

Ordina:

Art. 1.

1. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico e le proteine animali trasformate di categoria 3 di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) 1774/2002, ottenuti in conformità allo stesso regolamento, non devono essere ceduti tal quali alle aziende agricole.

Art. 2.

1. I fertilizzanti ottenuti a partire da prodotti di cui all'art. 1 devono rispondere alle seguenti condizioni:

*a)* essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1774/2002 per la produzione di fertilizzanti organici;

*b)* non devono essere venduti sfusi all'utilizzatore finale.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario di Stato*
MARTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 241*

**09A01475**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 - s.s. 189): ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale: lotto 2 - sublotti 2A e 2B. (CUP F12C03000010001) - progetto preliminare.** (Deliberazione n. 84/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede, tra l'altro, che le opere di cui al suddetto Programma siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;
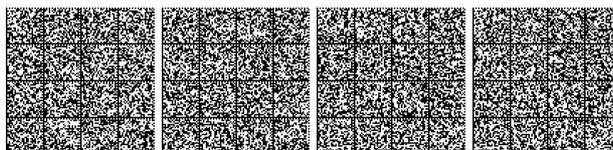
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della citata legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 257, tra l'altro per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che include, nell'allegato 1, nell'ambito del Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa, tra i sistemi stradali e autostradali, l'itinerario Palermo-Agrigento, per il quale indica un costo di 781,390 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma l'intervento di cui sopra;

Vista la delibera 21 febbraio 2008, n. 21, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, proceduto a definire, in apposito allegato, il quadro delle risorse di cui al citato art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 allocabili da questo Comitato stesso;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che, con riferimento alla regione Sicilia, include l'opera di cui sopra nella tabella B4, relativa alle «opere da avviare entro il 2012»;

Visto il «Contratto di programma ANAS 2007», sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che all'allegato *A* riporta il Piano di investimenti da realizzare nell'arco temporale 2007-2011, che include l'itinerario Palermo-Agrigento nella tabella relativa alle «opere infrastrutturali di nuova realizzazione legge obiettivo»;

Visto il 1° atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro tra Governo e regione Sicilia, sottoscritto il 4 ottobre 2007 e che ricomprende l'intervento di cui sopra;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
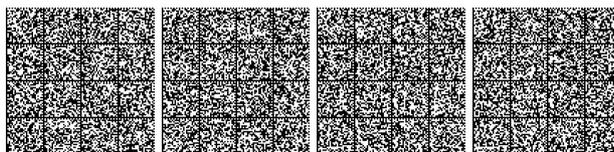
Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, integrata con nota 14 marzo 2008, n. 114, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria su «itinerario Palermo-Agrigento: ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi», chiedendo l'approvazione del progetto preliminare e l'assegnazione di un contributo a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma per il completamento della copertura del costo di uno stralcio funzionale;

Considerato che nella seduta del 27 marzo 2008 questo Comitato ha preso atto che, come precisato dal Ministro delle infrastrutture, il citato DPEF ed il Piano degli investimenti ANAS recano per l'intera tratta Palermo-Lercara Friddi impropriamente un importo inferiore all'effettivo e riferibile in realtà al solo lotto funzionale «Bolognetta-Lercara Friddi» e — sulla base della predetta istruttoria e al fine di consentire l'espletamento della gara per contraente generale entro il 31 dicembre 2008 e di utilizzare così per il cofinanziamento dell'opera parte dei fondi FAS assegnati alla regione con delibera 27 maggio 2005, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005) — ha approvato, con delibera n. 31, il progetto preliminare dell'«itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 - s.s. 189): ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi» e concesso un contributo per la realizzazione del citato lotto funzionale nel presupposto che regione e Ministero per i beni e le attività culturali — nei pareri all'epoca non ancora disponibili — si fossero espressi favorevolmente senza prescrizioni o raccomandazioni;

Considerato che tale presupposto non si è verificato e che conseguentemente, in linea con quanto previsto nella delibera per ultimo citata, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, con nota 23 luglio 2008, n. 0008144, che l'argomento venga sottoposto nuovamente a questo Comitato;

Considerato che, con nota 25 luglio 2008, n. 0008682, il predetto Ministero ha trasmesso una relazione aggiornata sul progetto in questione, inviando poi stesura revisionata della medesima e documentazione di supporto con nota 28 luglio 2008, n. 0008835, e fornendo, con nota 31 luglio 2008, n. 0009260, ulteriori precisazioni sui profili economici;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto, per maggior chiarezza espositiva, di reiterare — con le necessarie modifiche ed integrazioni — la citata deliberazione n. 31/2008, che viene a tutti gli effetti sostituita dalla presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

*sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che, a seguito della costruzione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, le s.s. 121 e 189 — piuttosto che alla primaria funzione di collegamento da e per Catania — assolvono al diverso ruolo di raccolta e smaltimento di traffici provenienti dai comprensori interni della Sicilia centro-occidentale verso i capoluoghi di Palermo ed Agrigento, collegandoli con direttice Nord-Sud;

che l'arteria all'esame risulta a servizio di rilevanti infrastrutture — tra cui segnatamente l'aeroporto di Punta Raisi ed i porti di Palermo, Porto Empedocle e Licata — e rappresenta inoltre l'opera principale per il collegamento degli agglomerati industriali di Porto Empedocle, Aragona, Favara e Casteltermini-Valle del Platano con gli agglomerati industriali di Lercara Friddi e Termini Imerese, garantendo altresì l'accessibilità — oltre che ai centri direttamente toccati — anche ad altri importanti agglomerati urbani quali Marineo, Corleone, Baucina, Ciminna, Roccapalumba, Alia ed interessando così un'ampia porzione di un territorio di particolare importanza nell'economia isolana;

che il potenziamento dell'itinerario Palermo-Agrigento, inserito in vari documenti programmatici interessanti la regione Sicilia, ha registrato un *iter* complesso;

che in particolare l'ANAS, nel corso del 2003-2004, ha redatto un progetto preliminare, approvato dal proprio consiglio di amministrazione il 13 maggio 2004 e corredato dallo studio di impatto ambientale, che prevede una nuova viabilità di collegamento tra la A19 Palermo-Catania ed il comune di Lercara Friddi, con prolungamento in direzione di Agrigento e con adeguamento a 4 corsie sia della s.s. 121, per circa 50 km, sia della s.s. 189, per 9 km;

che l'ANAS, per la tratta Palermo-Lercara Friddi, in data 14 dicembre 2004 ha avviato la procedura ex «legge obiettivo» e che, nell'ambito dell'istruttoria iniziata a giugno 2005, la Commissione speciale VIA ha richiesto integrazioni concernenti lo studio di un'alternativa progettuale, in considerazione dei mutati indirizzi programmatici della regione correlati anche all'entità dei carichi gravitanti sulle varie parti dell'asse stradale;

che le integrazioni, consegnate dalla società nel dicembre 2005 e denominate «alternativa A», presuppongono la suddivisione della suddetta tratta in due subtratte:

1) il tratto A: Palermo (nuovo svincolo A19) - Bolognetta di km 12,2 che costituisce il lotto 1 e per il quale è previsto l'adeguamento a 4 corsie con conseguente classificazione in «strada extraurbana principale categoria B» ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001;

2) il tratto B: Bolognetta-Lercara articolato nei lotti 2 e 3 e per il quale è ipotizzato l'adeguamento a categoria C1 (lotto 2a) con parti di adeguamento in sede (lotto 2b) e tratti in variante (parte lotto 3), predisposti per il futuro adeguamento alla categoria B allorché l'evoluzione dei carichi sull'asse imporrà un potenziamento;

che la Commissione VIA, in data 17 gennaio 2006, ha espresso parere positivo sul tratto A della predetta «alternativa A», prevedendo lo stralcio della «variante di Marineo» — perché non inclusa nel programma iniziale né costituente opera connessa — e chiedendo la ripubblicazione del progetto per le parti modificate, interessanti il tratto B;

che, anche in relazione ad ulteriori indicazioni fornite dalla regione nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per il trasporto stradale del 28 dicembre 2006 ed intese a ridurre i costi per il tratto Bolognetta-Lercara, tramite maggiore utilizzo dell'adeguamento in sede della strada esistente, l'ANAS ha elaborato un aggiornamento progettuale per il tratto in questione, limitando l'ammodernamento in variante al 1° lotto da Bivio Manganaro a Lercara Friddi per un'estesa di circa 8,4 km e prevedendo una rotatoria di collegamento di 2,2 km tra il tratto A e l'attuale infrastruttura (s.s. 121, che viene adeguata per uno sviluppo di circa 24,8 km ad una carreggiata in categoria C1 e per altri 8,5 km a due carreggiate in categoria B);

che l'ANAS, in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 28 settembre 2007, n. CDG-0114865-P, ha trasmesso il progetto preliminare così modificato al Ministero delle infrastrutture ed a tutte le altre amministrazioni ed enti interessati, che alla data di redazione della relazione istruttoria non avevano ancora reso i pareri di competenza e che sono stati sollecitati a provvedere al riguardo;

che, con nota 14 febbraio 2008, il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso il progetto in questione al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso, nell'adunanza dell'11 aprile 2008, con voto 26/08, formulando una serie di considerazioni su cui il Ministero istruttore si sofferma nel «documento di disamina dei pareri ricevuti» e prospettando anche osservazioni sul quadro economico dell'opera;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 5 maggio 2008, n. DG/PAAC/34.19.04/5276, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, solo per i lotti 2a e 2b, cioè sulla tratta svincolo di Bolognetta-bivio di Manganaro, mentre ritiene che i lotti 1 e 3 vadano rimodulati alla stregua degli stessi criteri utilizzati per la progettazione del lotto 2;

che la regione, con nota 10 giugno 2008, n. 45495, si è espressa favorevolmente, per quanto concerne i profili urbanistici, solo sulla tratta svincolo di Bolognetta-bivio di Manganaro;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che già si era espresso positivamente sul tratto dallo svincolo con l'autostrada A19 allo svincolo di Bolognetta, con nota 2 luglio 2008, n. GAB/2008/7846/B05, ha trasmesso il parere della speciale Commissione VIA, che ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, sul tratto svincolo di Bolognetta-bivio Manganaro e bivio di Manganaro-Lercara Friddi;

che il Ministero istruttore dichiara di concordare sulle valutazioni che hanno indotto regione, Ministero per i beni e le attività culturali e Consiglio superiore dei lavori pubblici a limitare l'approvazione alla realizzazione della parte centrale dell'intervento, cioè del citato lotto 2, e rappresenta la necessità di procedere sollecitamente all'attuazione di tale lotto funzionale, che interessa il tratto tra il km 14,4 e il km 48,0, impegnandosi a comunicare al soggetto aggiudicatore i pareri di cui sopra cui uniformarsi per la sollecita riprogettazione dei lotti 1 e 3;

che detto Ministero istruttore, nel citato documento di disamina, esprime le proprie valutazioni sui pareri ricevuti e propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, mentre, con il menzionato foglio 31 luglio 2008, n. 0009260, precisa che le riserve sui profili economici formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici erano riferite al documento originario, redatto nel 2003, e che il quadro economico del lotto in approvazione è coerente con la normativa vigente e non presenta le problematiche evidenziate dal Consiglio stesso;

*sotto l'aspetto attuativo:*

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è individuato in ANAS S.p.A.;

che il codice unico di progetto (CUP) assegnato al lotto Bolognetta-Lercara Friddi è F12C03000010001;

che è previsto l'affidamento a «contraente generale»;

che i tempi per il completamento del suddetto lotto sino alla messa in esercizio, comprensivi anche dei sei mesi necessari per l'espletamento della gara per affidamento, sono stati stimati in settantasei mesi;

*sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo complessivo dell'intera opera, al netto dell'IVA riportata solo per memoria, è pari a euro 1.218.410.850,82 ed è così articolato:

(euro)

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Lavori a base di appalto | 947.246.937,47 |
| Somme a disposizione | 12.240.758,89 |
| Oneri di investimento (*) | 158.923.154,45 |

che l'ANAS già nel citato Piano degli investimenti allegato al Contratto di programma 2007 ha previsto di realizzare prioritariamente lo stralcio funzionale dallo svincolo di Bolognetta a Lercara Friddi, il cui costo aggiornato, sempre al netto dell'IVA, è di euro 832.236.727,40 così suddivisi:

(euro)

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Lavori a base di appalto | 643.225.975,86 |
| Somme a disposizione | 80.458.134,93 |
| Oneri di investimento (*) | 108.552.616,62 |

(*) pari al 15% del totale delle voci precedenti

che la copertura finanziaria del costo del predetto stralcio funzionale era posta, per 420 milioni di euro, a carico delle risorse del fondo FAS assegnate alla regione con la citata delibera n. 35/2005 ed allocate nell'ambito del citato Accordo di programma quadro del 28 dicembre 2006 e, per ulteriori 190.051.200 euro, a carico delle analoghe risorse attribuite alla regione con delibera 23 marzo 2006, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144/2006), ed allocate nell'ambito del 1° atto aggiuntivo a detto Accordo di programma quadro intervenuto il 30 novembre 2007;

che con la citata delibera n. 31/2008 questo Comitato aveva assegnato, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, un contributo quindicennale suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di euro 222.185.527,40 in modo da assicurare l'integrazione della copertura del costo del menzionato lotto funzionale;

che il costo del solo lotto 2, di cui ora si propone l'approvazione, è stato quantificato, sempre al netto dell'IVA, in euro 296.435.132,42 di cui euro 222.659.160,67 per lavori e servizi oggetto di affidamento, 35.110.519,70 per «somme a disposizione» e 38.665.452,05 per oneri di investimento;

che, in relazione all'intervenuta modifica del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti, i contributi concessi con la delibera n. 31/2008 e dei quali si chiede ora la conferma sviluppano un volume di investimenti inferiore a quello allora considerato e che la regione, con delibera di giunta 23 luglio 2008, n. 176, nell'approvare la proposta di modifica del citato 1° atto integrativo del 30 novembre 2007 al fine di rimodulare le quote FAS destinate ai lotti 1 e 3 oggetto dei citati pareri negativi, ha riservato allo stralcio in approvazione l'importo di euro 74.176.473, specificando poi, con nota 25 luglio 2008, n. 555, che il finanziamento finalizzato allo stralcio medesimo è da rettificare in euro 84.216.651 e riservandosi di sottoporre alla giunta la relativa rettifica;

che, stante l'ulteriore variazione del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti intervenuta nel frattempo, i contributi di cui alla delibera n. 31/2008 sviluppano un volume di investimenti ancora inferiore, quantificabile in euro 211.676.439, e che l'apporto della regione risulta quindi attualmente lievemente inferiore a quello necessario per assicurare il completamento della copertura finanziaria dell'opera;

che, nella versione rivisitata della relazione istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riportato il quadro economico aggiornato del lotto in approvazione, precisando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prescritto di accantonare il 3 per cento per opere compensative e specificando che detto importo viene scomputato dalla voce «imprevisti», della quale chiede il reintegro — sino all'entità originaria — a valere sulle «economie di gara»;

che la scheda redatta secondo il prototipo della delibera n. 63/2003 riporta il profilo della spesa, che risulta coerente con il cronoprogramma dell'opera, anche se le indicazioni sulla copertura finanziaria non sono aggiornate rispetto agli ultimi sviluppi;

che il piano economico-finanziario, redatto ai sensi dell'art. 4, commi 134 e 140, della legge n. 350/2003 e che riporta un costo complessivo di 1.516,43 milioni di euro comprensivo del prolungamento Lercara Friddi-Agrigento, non evidenzia un potenziale «ritorno economico» derivante dalla gestione, non essendo previste forme di pedaggiamento in relazione alla rilevata configurazione dell'infrastruttura quale strada extraurbana principale;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare dell'«itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 - s.s. 189): ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi. 1° stralcio funzionale: lotto 2 - sublotti 2a e 2b dal km 14,40 (rotatoria di Bolognetta inclusa) al km 48,00 (svincolo di Manganaro incluso)».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di euro 296.435.132,42 — fissato in relazione all'ammontare del costo del lotto funzionale in approvazione, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto» — costituisce il limite di spesa del progetto preliminare approvato al punto 1.1.

1.3. Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Concessione contributo.*

2.1. Per la realizzazione del primo stralcio funzionale in approvazione sono assegnati a ANAS S.p.A.:

un contributo quindicennale di euro 9.880.277 a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza dal 2008;

un contributo quindicennale di euro 4.421.154 a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza dal 2009;

un contributo di 6.544.044, per la durata di quattordici anni, a valere sul contributo pluriennale di cui all'alinea precedente, considerato al netto della prima annualità destinata alle voci specificate nell'allegato 3 alla delibera n. 21/2008.

Detti contributi, suscettibili di sviluppare, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti pari a circa 211.676.440 euro, sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

2.2. Il soggetto aggiudicatore è autorizzato ad utilizzare i «ribassi d'asta» per la ricostituzione della voce «imprevisti», decurtata a seguito dell'accantonamento per opere compensative richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sino all'importo previsto nell'originario quadro economico (euro 12.525.913,21).

3. *Clausola sospensiva.*

L'efficacia della presente delibera è subordinata alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a questo Comitato — da parte della regione ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* — di un atto formale da cui risulti l'impegno a cofinanziare l'opera, a carico dei fondi attribuiti alla regione stessa con delibera n. 35/2005, sino alla differenza tra il costo indicato al precedente punto 1.2 ed il volume di investimenti di cui al punto 2.1.

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

4.2. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

4.4. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 1° agosto 2008

*Il vice Presidente:* TREMONTI

*Il segretario del CIPE:* MICCICHÈ

*Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2009*

*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 43*

---

ALLEGATO

PARTE I - PRESCRIZIONI

1. Per le Opere d'Arte migliorare l'interazione visiva con il paesaggio interessato attraverso soluzioni architettonico-strutturali studiate sulla base di adeguate analisi di inserimento puntuale nel contesto ambientale secondo le indicazioni del «Design Manual for Roads and Bridges» vol. 10, pubblicato da «The Highways Agency» del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e supportate da opportuni strumenti di visualizzazione grafica dei risultati; confermare l'utilizzo di rivestimenti in pietra locale per spalle, muri di sostegno ed imbocchi delle gallerie.

2. Sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'impatto ambientale, ed integrarli alla luce delle successive prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Inoltre prevedere la realizzazione di interventi di compensazione ambientale per un importo almeno pari al 3% dell'importo complessivo dei lavori.

3. Nei Capitolati d'appalto inserire le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

4. Prevedere, per il ponte romano sulla s.s. 121, immediatamente dopo la rotatoria di Bolognetta (compreso il ponte sul braccio est della rotatoria), uno specifico «Progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione idrogeologica» tenendo conto della frana di Bolognetta, comprendente anche le sistemazioni a verde dell'area della rotatoria, anche al fine di valorizzare l'elemento «Ponte Romano»: detto intervento, da considerare quale intervento compensativo, dovrà essere concordato con la competente Soprintendenza.

5. Prevedere — anche in relazione alle caratteristiche fortemente impattanti dello svincolo di Bolognetta inserito nel lotto 1a ed evidenziate con la prescrizione n. 4 contenuta nel parere della CSVIA — che la problematica dello svincolo di Bolognetta venga risolta in un unico sito (la nuova rotatoria) studiando, a partire da quest'ultima, lo smistamento dei traffici complessivi da e per Bolognetta e da e per la s.s. 118, tenendo conto delle infrastrutture esistenti ed intervenendo su di esse per risolvere le eventuali criticità.

6. Approfondire lo studio di dettaglio dei nuovi svincoli nel lotto 2a individuando le soluzioni in rapporto alle effettive esigenze di traffico, limitando il consumo di territorio ed evitando l'impegno di aree pregiate e/o utilizzate per attività economiche di rilievo.

7. Prevedere per il nuovo viadotto «Agliastrazzo» una soluzione meno impattante dal punto di vista paesaggistico che eviti l'inserimento di un viadotto molto basso, considerando soluzioni in rilevato o con opportuno mascheramento del manufatto, e supportando la soluzione con opportuni strumenti di visualizzazione grafica del risultato.

8. Approfondire lo studio dell'inserimento paesaggistico nei tratti del lotto 2b in cui si devono realizzare nuovi viadotti affiancati a quelli esistenti, individuando soluzioni omogenee, coerenti con il contesto territoriale di riferimento e supportate da idonei strumenti di simulazione visiva.

9. Prevedere, per il tratto interessato dal nuovo viadotto «S. Giorgio», una soluzione alternativa che realizzi il miglioramento geometrico della curva con una soluzione «esterna», inserendo eventualmente una galleria artificiale.

10. Prevedere, in tutti i casi in cui le rettifiche di tracciato determinano l'abbandono dell'attuale sede, appositi interventi di rinaturazione della sede abbandonata e delle aree eventualmente intercluse.

11. Approfondire lo studio della cantierizzazione dell'opera fornendo la dettagliata configurazione delle aree di cantiere, delle attività in esse svolte, dei tempi previsti, delle misure di mitigazione adottate, del piano di approvvigionamento idrico, delle modalità di raccolta e smaltimento delle acque reflue nonché la progettazione delle sistemazioni *post operam*.

12. Dettagliare la localizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio delle terre di scavo e del terreno vegetale e delle aree di smaltimento definitivo dei materiali di risulta, indicando i tempi di stoccaggio e le quantità massime da stoccare, predisponendo apposite progettazioni per le sistemazioni delle aree utilizzate; commisurare le quantità alle effettive disponibilità dei siti individuati coordinando il piano di stoccaggio e smaltimento con altre opere in appalto nell'area di Palermo e con le previsioni temporali di realizzazione degli altri tratti dell'intervento di riqualificazione dell'itinerario Palermo-Agrigento. Verificare se i siti di deposito temporaneo e/o definitivo possano avere interferenze sui siti protetti della rete natura 2000 e, nel caso, ottemperare a quanto richiesto dall'art. 6 della direttiva 92/43/CE come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e successive modifiche e integrazioni.

13. Predisporre, nell'ambito del Progetto, un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, sia per l'approvvigionamento dei cantieri in termini di terre, manufatti, acqua, e quant'altro necessario, che per il trasporto a discarica, nonché per il trasporto dei materiali di risulta dal cantiere ai siti di stoccaggio provvisori e da questi a quelli definitivi, con la indicazione degli accorgimenti per la mitigazione degli impatti, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

percorsi impegnati;

tipo di mezzi;

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;

messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

14. Approfondire le stime delle emissioni in atmosfera, del rumore e delle vibrazioni in fase di cantiere con riferimento alle quantità ed ai tempi e metodi individuati al punto precedente per il trasporto ed in relazione alle aree di cantiere puntuali e distribuite, anche sulla base di ulteriori indagini *ante operam*, nelle zone interessate da tali attività; valutare la presenza di eventuali ricettori sensibili e prevedere apposite misure di mitigazione al fine di evitare il superamento dei limiti di legge.

15. Prevedere, per la fase di realizzazione dei viadotti e/o dove siano presenti falde superficiali, che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino diffusione di sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non pregiudichi la permeabilità delle formazioni litologiche interessate.

16. Approfondire la caratterizzazione *ante operam* e le stime previsionali relative alle emissioni in atmosfera in fase di esercizio sulla base di misurazioni *in situ* e di parametri emissivi più aderenti alla realtà locale (caratterizzazione meteoclimatica, parco veicolare e sua evoluzione, etc.) ed ai tempi di realizzazione dell'opera, in assenza di ipotesi di riduzione delle emissioni sulla base di evoluzioni tecnologiche troppo cautelative: i risultati delle modellazioni dovranno essere riportati in forma tabellare in confronto ai limiti di legge.

17. Approfondire la caratterizzazione *ante operam* e le stime previsionali relative alla componente rumore sulla base dei medesimi flussi di traffico da applicare alle valutazioni di cui al punto precedente e prevedere gli interventi di mitigazione atti a riportare tutti i ricettori all'interno dei limiti della normativa assumendo esclusivamente quelli più restrittivi per strade di nuova realizzazione (anche nei tratti 2a e 2b in cui l'intervento consiste nella riqualificazione in sede) comprendendo, se necessari, anche interventi di mitigazione di tipo passivo.

18. Definire l'ubicazione delle vasche di trattamento delle acque di piattaforma e i punti di recapito finale sulla base di uno studio dettagliato degli elementi di vulnerabilità delle acque superficiali interessate.

19. Adottare soluzioni tecniche, con riferimento sia agli sbancamenti che alle opere da realizzare, atte ad evitare interferenze con le acque di falda, consentendo il loro regolare deflusso e scongiurando il depauperamento delle stesse. In particolare laddove si presenti, in fase di scavo o di getto, una interferenza significativa con la falda superficiale e qualora il pompaggio temporaneo non sia possibile o sufficiente, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici più opportuni per arginare le venute di acqua e per evitare l'inquinamento dei corpi idrici.

20. Definire le sistemazioni idrauliche non in modo tipologico, finalizzate esclusivamente alla protezione del manufatto stradale, ma considerare gli aspetti ambientali, facendo specifico riferimento alle condizioni ecologiche e paesaggistiche del tratto di corso d'acqua interessato.

21. Prevedere la realizzazione di sistemazioni a verde che abbiano come scopo precipuo l'integrazione ecosistemica, privilegiando pertanto l'impianto di specie che garantiscano la diversità biologica e l'integrazione dell'opera nell'ambiente circostante, tenendo conto in ogni caso delle diverse zone intercettate dal tracciato. In particolare adottare specie vegetali scelte nelle rispettive serie della vegetazione potenziale.

22. Sviluppare le opere di sistemazione a verde di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto assumendo come riferimento:

«Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente - Servizio VIA, settembre 1997;

«Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002;

«Manuale di ingegneria naturalistica» vol. I, II, III della regione Lazio, 2001.

23. Prevedere la presenza di corridoi protetti di attraversamento della fauna in numero, forma e dimensioni adeguati.

24. Approfondire l'analisi dell'intervisibilità dell'opera riferendola ai gruppi di percettori più significativi (residenti, transitanti sulle infrastrutture di trasporto, fruitori degli spazi agricoli, spazi panoramici) per consentire l'adeguata integrazione/modifica delle misure mitigatrici previste in progetto. I punti da approfondire mediante apposito studio di inserimento paesaggistico, fotosimulazioni e scelte progettuali e di mitigazione/compensazione specifiche sono:

la nuova rotatoria di Bolognetta e il ponte romano vincolato dalla Soprintendenza;

i nuovi viadotti, le sistemazioni fluviali e gli svincoli previsti nel tratto 2a;

i nuovi viadotti previsti in affiancamento a quelli esistenti nel tratto 2b;

lo svincolo di Borgo Manganaro (Roccapalumba).
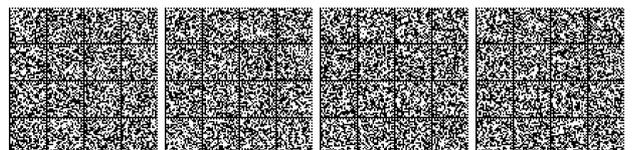
25. Inserire in Progetto, come prescritto dalle norme tecniche, un Programma di monitoraggio ambientale, redatto seguendo le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA, il cui costo deve essere inserito nel quadro economico dell'intervento.

26. Coordinare la progettazione definitiva delle opere dei lotti oggetto del presente «foglio condizioni» con la progettazione definitiva del lotto 1a oggetto del parere della CSVIA del 17 gennaio 2006 in modo da ricomporre il progetto definitivo dell'intervento originario, dall'innesto sulla A19 fino a Lercara Friddi, ottemperando alle prescrizioni di cui al citato parere della CSVIA e alle prescrizioni di cui al presente allegato, e fornire il cronoprogramma, adeguatamente motivato, degli sviluppi progettuali inerenti il rimanente tratto dell'itinerario, da Lercara Friddi fino ad Agrigento.

27. Anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.

28. Predisporre quanto necessario affinché sia adottato, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale dei cantieri conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).

29. Redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento.

30. Portare integralmente a buon fine le mitigazioni previste nel progetto preliminare, in particolar modo per gli interventi relativi alla rinaturazione dei corsi d'acqua interferiti e con l'utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di attraversamenti, di tombini e di qualunque altra opera d'arte si renda indispensabile, limitando le opere in cls, armato e non, a quelle strettamente necessarie.

31. Corredare, ai sensi dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006, il Progetto preliminare da porre a base di gara, per affidamento a Contraente generale, dei seguenti elaborati:

capitolato speciale prestazionale;

elementi preliminari monitoraggio ambientale;

schema di contratto e capitolato speciale;

cronoprogramma delle fasi attuative, relative al solo stralcio in appalto;

relazione sul piano di gestione delle materie (relativamente allo stralcio in appalto).

32. Redigere il progetto definitivo, per quanto possibile, ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, e produrre la prescritta documentazione ex art. 4, relativa alle analisi di sicurezza, in cui dovrà essere dimostrato come risulti raggiunto lo scopo di innalzare i livelli di funzionalità e di sicurezza dell'infrastruttura: qualora si ravvisi l'impossibilità di applicare il citato decreto ministeriale, si evidenzi con richiesta al C.S.LL.PP. di opportuna deroga.

33. In relazione agli interventi di mitigazione ambientale, e nello specifico relativi alle opere a verde previste lungo il margine interno (lotto 2b) e ai margini laterali (lotti 2a, 2b), coniugare — nel progetto definitivo — la presenza di tali interventi con la contemporanea esigenza di prevedere adeguati franchi laterali per garantire le distanze di visibilità richieste.

34. Qualora a seguito della redazione della relazione ex art. 4 si manifestasse la necessità di ridurre, in alcuni tratti, la velocità, per evitarne il superamento prevedere l'adozione di appositi apprestamenti tipo autovelox, sistema tutor, etc., che possano indurre al rispetto delle velocità prescritte: dovrà essere calcolato il diagramma delle velocità.

35. Costruire i diagrammi di velocità in funzione degli elementi geometrici del tracciato come indicato nel citato decreto ministeriale del 2001, esaminandone congiuntamente gli aspetti relativi alla visibilità, nel rispetto:

dei condizionamenti territoriali esistenti;

senza modifiche delle tipologie di sede previste;

di tutte le altre prescrizioni di cui al presente «foglio condizioni».

Tale approfondimento dovrà comunque essere contenuto all'interno della fascia di rispetto individuata dall'opera, come attualmente rappresentata sugli elaborati progettuali, e da tutti gli interventi previsti comprese le eventuali mitigazioni, e si dovrà, inoltre, valutare i conseguenti, eventuali adeguamenti in termini di svincoli, viabilità minore, accessi, ulteriori interferenze, etc.

36. Per le intersezioni a livelli parzialmente sfalsati prevedere l'adozione delle corsie specializzate per le manovre di uscita.

37. Nello sviluppo del progetto definitivo:

valutare i valori di scalzamento per le pile in alveo;

svolgere le verifiche di dimensionamento dei tombini in condizioni di moto permanente o vario;

per i tombini minori valutare la necessità di prevedere dispositivi a monte per la trattenuta di materiali galleggianti;

per lo smaltimento delle acque di piattaforma giustificare le altezze di precipitazione assunte;

per le difese idrauliche realizzate con gabbioni valutare l'idoneità nei confronti della durabilità.

PARTE II - RACCOMANDAZIONI

*a)* Avvalersi, per il monitoraggio ambientale, del supporto dell'ARPA Sicilia, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzione.

*b)* Integrare, al fine delle verifiche di cui all'art. 185, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il progetto definitivo con tavole, sovrapponibili con le corrispondenti del progetto preliminare, in cui siano indicate ed evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le prescrizioni di cui al presente «foglio condizioni», con relativa redazione della prescritta relazione specifica. Allegare, inoltre, agli stessi elaborati planimetrie - profili - sezioni.

*c)* Valutare il tracciato esecutivo considerando la possibilità di un futuro raddoppio della carreggiata nel tratto 2a.

*d)* Limitare, anche con tecniche di riuso, l'utilizzo di acqua nella fase di cantiere, mentre i reflui civili ed industriali dovranno essere allontanati secondo le norme di legge, non interferendo con i corsi d'acqua.

*e)* Considerare per gli svincoli ubicati in curva, ed in particolare per quelli di Tumminia, Villafrati sud e Manganaro, la possibilità di modificare la geometria delle rampe relative alle immissioni ubicate in interno curva, al fine di migliorarne le condizioni di visibilità studiando i relativi triangoli di visibilità. Per tale fine si richiamano le indicazioni di cui al 2° periodo della prescrizione n. 35.

**09A01467**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 febbraio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione del registro degli amministratori immobiliari».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: sig. Anitori Umberto (ANACI) - via Cola di Rienzo n. 212 - 00192 Roma - tel. 06/3214963.

**09A01569**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

### Avviso relativo all'anticipazione della celebrazione della «Giornata nazionale dello sport»

La «Giornata nazionale dello sport», prevista con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 per la prima domenica di giugno di ogni anno, a causa delle consultazioni elettorali previste per la stessa data, sarà quest'anno anticipata a domenica 31 maggio.

**09A01560**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

### Avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, finalizzati alla realizzazione, estensione o completamento di reti di connettività senza fili e di servizi online di tipo amministrativo e/o didattico - Iniziativa «ICT4University - Afam WiFi».

Si comunica che è stato pubblicato sui siti www.innovazionepa.it/dit, www.ict4university.gov.it e www.miur.it l'avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, finalizzati alla realizzazione, estensione o completamento di reti e di connettività senza fili e di servizi online di tipo amministrativo e/o didattico - Iniziativa «ICT4University - Afam WiFi».

**09A01322**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Estinzione della Confraternita del Gonfalone in Costiglione Saluzzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita del Gonfalone, con sede in Costigliole Saluzzo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto alla parrocchia Santa Maria Maddalena, con sede in Costiglione Saluzzo (Cuneo).

**09A01356**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Comunicato di rettifica relativo all'estratto provvedimento UPC/R/44 del 16 dicembre 2008, relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ratacand Plus».

Nell'estratto riferito al medicinale «Ratacand Plus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2009, alla pag. 60, ove è scritto: Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0162/001-002/R01, leggasi: Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0162/001-002/R02.

**09A01473**

### Proroga smaltimento scorte del medicinale «Yasminelle»

*Estratto provvedimento UPC n. 257 del 12 gennaio 2009*

Specialità medicinale: YASMINELLE.

Società: Bayer S.p.a.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale YASMINELLE:

A.I.C. n. 037199015/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 037199027/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x3 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 037199039/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x6 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 037199041/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x13 compresse in blister Pvc/Al;

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 22 gennaio 2009, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/537 del 29 settembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2008 n. 249».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01370**
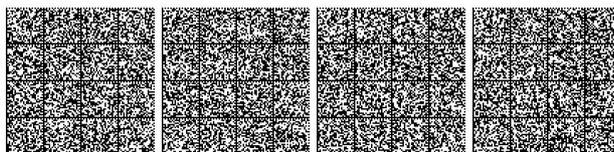
**Proroga smaltimento scorte del medicinale «Ultiva»**

*Estratto provvedimento UPC n. 259 del 3 febbraio 2009*

Società: GlaxoSmithKline S.p.a.

Specialità medicinale: ULTIVA.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ultiva»:

033003017/M - 5 flaconi 1 mg;

033003029/M - 5 flaconi 2 mg;

033003031/M - 5 flaconi 5 mg,

possono essere dispensanti per ulteriori sessanta giorni a partire dal 6 febbraio 2009, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/562 del 13 ottobre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2008.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01472**

**Proroga smaltimento scorte del medicinale «Gliadel»**

*Estratto provvedimento UPC n. 258 del 27 gennaio 2009*

Società: MGI Pharma Limited.

Specialità medicinale: GLIADEL.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, considerato che la specialità in oggetto è indicata per una condizione clinica molto rara «il glioma ad alto grado di malignità in aggiunta all'intervento chirurgico e alla radioterapia» e che la specialità deve essere mantenuta alla temperatura di -20º C per cui non è possibile il riconfezionamento, considerato infine che essa è ad esclusivo uso ospedaliero.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Gliadel» 034709016/M - 7,7 mg 8 Impianti, possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 14 gennaio 2009, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/264 del 10 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2008.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01470**

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Elenco dei comuni catastali della Provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.**

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il comune amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici del catasto e sul sito Internet della Provincia autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni può essere presentata:

all'Ufficio del catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del Catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli;

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria di I grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'Ufficio del catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
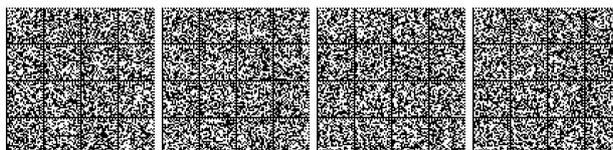
ALLEGATO

| **Comune Amministrativo** | **Comune Catastale** |
|---|---|
| Ala | ALA |
| Albiano | ALBIANO |
| Aldeno | ALDENO |
| Andalo | ANDALO |
| Avio | AVIO |
| Avio | BORGHETTO |
| Besenello | BESENELLO |
| Brentonico | BRENTONICO |
| Calavino | CALAVINO |
| Calliano | CALLIANO I |
| Calliano | CALLIANO II |
| Calliano | CALLIANO III |
| Calliano | CASTELPIETRA |
| Cavedago | CAVEDAGO |
| Cavedine | BRUSINO |
| Cavedine | LAGUNA MUSTÈ I |
| Cavedine | LAGUNA MUSTÈ II |
| Cavedine | STRAVINO |
| Cavedine | VIGO CAVEDINE |
| Cembra | CEMBRA |
| Cimone | CIMONE |
| Civezzano | CIVEZZANO |
| Faver | FAVER |
| Fornace | FORNACE |
| Garniga Terme | GARNIGA |
| Giovo | GIOVO |
| Grauno | GRAUNO |
| Grumes | GRUMES |
| Isera | FOLAS-REVIAN |
| Isera | ISERA |
| Isera | LENZIMA |
| Isera | MARANO |
| Lasino | LASINO |
| Lavarone | LAVARONE |
| Lavis | LAVIS |
| Lisignago | LISIGNAGO |
| Lona-Lases | LASES |
| Lona-lases | LONA |
| Lona-lases | LONA-LASES II |
| Luserna | LUSERNA |
| Mori | MANZANO |
| Mori | MORI |
| Mori | NOMESINO |
| Nogaredo | BRANCOLINO |
| Nogaredo | NOGAREDO |
| Nomi | NOMI |
| Padergnone | PADERGNONE |
| Pedemonte | CASOTTO |
| Pomarolo | POMAROLO I |
| Rovereto | LIZZANA |
| Rovereto | MARCO |

| **Comune Amministrativo** | **Comune Catastale** |
|---|---|
| Segonzano | SEGONZANO |
| Segonzano | SEVIGNANO |
| Sover | SOVER |
| Terlago | COVELO |
| Terlago | TERLAGO |
| Trento | BASELGA |
| Trento | CADINE |
| Trento | GARDOLO |
| Trento | MATTARELLO |
| Trento | MONTEVACCINO |
| Trento | POVO |
| Trento | RAVINA |
| Trento | ROMAGNANO |
| Trento | SARDAGNA |
| Trento | VIGOLO |
| Trento | VILLAMONTAGNA |
| Trento | VILLAZZANO |
| Valda | VALDA |
| Vezzano | CIAGO I |
| Vezzano | CIAGO II |
| Vezzano | FRAVEGGIO I |
| Vezzano | FRAVEGGIO II |
| Vezzano | LON I |
| Vezzano | LON II |
| Vezzano | MARGONE |
| Vezzano | RANZO |
| Vezzano | VEZZANO |
| Villa Lagarina | CASTELLANO |

**09A01474**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso concernente «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Brufen".».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2008).

Nella parte del comunicato concernente «Estratto della determinazione AIC/N/V n. 2517 del 27 novembre 2008», relativo al medicinale BRUFEN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2008, a pag. 56, seconda colonna: in luogo di:

«Estratto determinazione AIC/N/V n. 2517 del 27 *dicembre* 2008»,

leggasi:

«Estratto determinazione AIC/N/V n. 2517 del 27 *novembre* 2008».

**09A01469**

**Avviso relativo al testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca».** (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2009).

Nel testo coordinato indicato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alle pagine 107 e 108:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1,» è inserita la seguente: «*del*»;

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 4-*bis*, comma 17,» è inserita la seguente: «*del*»;

all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «*determinato e*»;

all'articolo 1, comma 4, quinto periodo, la parola «*commisari*» è sostituita dalla seguente: «*commissari*»;

all'articolo 1, comma 5, sono soppresse le seguenti parole: «*e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,*»;

inoltre, alle pagine da 113 a 116:

all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «al comma 1» è aggiunta la seguente: «*e*»;

all'articolo 3-*ter*, comma 1, la parola: «*pubblicazione*» è sostituita dalla seguente: «*pubblicazioni*»;

all'articolo 3-*quater*, ultimo periodo, le parole: «*n,537*» sono sostituite dalle seguenti: «*n. 537*».

**09A01565**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-037) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
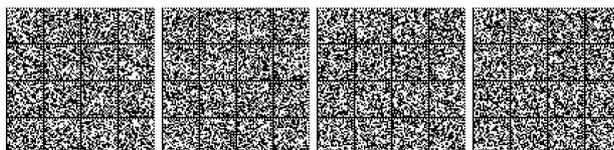
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
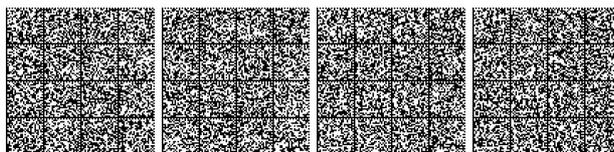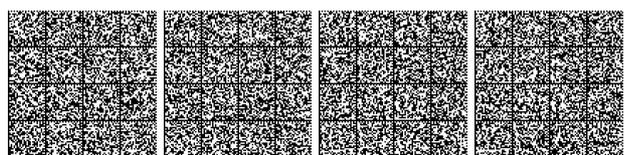
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.